

ALLEGATO 2)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI
ALL'INTESA Rep. n. 202/CU - GECO 13**

L'anno 2024 il giorno indicato nel repertorio, tra i soggetti sottoindicati:

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata da Lucia De Siervo, nella Sua qualità di Dirigente dell'Area Economia della Cultura e Politiche Giovanili, domiciliata per la carica in Viale Aldo Moro 52, Bologna, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. del;

E

(denominazione)..... rappresentato dadomiciliato per la carica in viaautorizzato da

Premesso che:

- in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 202/CU, in data 20 dicembre 2023 è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla ripartizione per l'anno 2023 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni;
- l'Allegato 2 Tabella Riparto "Fondo per le Politiche giovanili 2023" e riassegnazione quote annualità precedenti" dell'Intesa n. 202/CU del 20/12/2023, che stabilisce la quota per l'anno 2023 destinata dal Fondo per le politiche giovanili agli interventi per Regioni e delle Province Autonome pari ad € 23.279.345,00 e per codesta Regione pari ad € 1.650.166,00;
- il Decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 28 dicembre 2023, recante "Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2023" - nota (DGSCU - 4.27.8 Prot.0079944 09/02/2024) del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - che attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome una cifra pari ad € 23.279.345,00;
- il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Dato atto che:

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n.../2024 ha dato attuazione all'intervento... sulla base di quanto indicato nel "Piano operativo, interventi regionali programmati a valere Intesa 2023 - "GECO 13 - Giovani evoluti e consapevoli";
- con la succitata deliberazione, n.../2024 è stato altresì approvato il presente Schema di convenzione per disciplinare la collaborazione fra la Regione e i Soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione degli interventi;

Tutto ciò premesso e considerato tra la Regione Emilia-Romagna e il seguente Soggetto pubblico coinvolto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) e il *Soggetto pubblico coinvolto* sottoscrivono la presente convenzione per l'attuazione delle attività previste dall'intervento di cui all'Intesa "GECO 13- *Giovani Evoluti e Consapevoli*" (di seguito *GECO 13*).
2. Le attività per la realizzazione dell'intervento, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo, interventi regionali programmati a valere Intesa 2023- "GECO 13 - Giovani evoluti e consapevoli, vengono meglio specificati e riassunti nei punti seguenti:

Titolo:

Obiettivi:

Descrizione dettagliata delle azioni:

ART. 2

Durata

La presente convenzione e le relative attività hanno durata fino al **15/11/2025** dalla sottoscrizione della stessa.

La presente convenzione s'intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione, quale ultimo firmatario e di repertoriamento della stessa alla quale si procederà nella medesima data.

ART. 3

Costo dell'intervento e copertura finanziaria

L'intervento di cui all'articolo 1 prevede un costo complessivo di € a carico del Fondo nazionale per le politiche giovanili.

ART. 4

Impegni di ... (denominazione del soggetto coinvolto)

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 (denominazione del soggetto coinvolto) si impegna a:

- a) realizzare le attività ossia le azioni previste dall'intervento di cui all'articolo 1;
- b) compilare, con cadenza semestrale l'apposita "Scheda di monitoraggio" Allegato A della presente convenzione, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, da inviare all'indirizzo PEC: politichegiovanili@postacert.regione.emilia-romagna.it al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- c) comunicare tempestivamente alla Regione informazioni dettagliate circa eventuali ritardi nello svolgimento delle attività previste, ossia azioni svolte, fatti che ne pregiudichino lo svolgimento o ne comportino un'attuazione parziale, nonché fatti che possano comportare la riduzione del cofinanziamento delle attività a carico del medesimo soggetto;
- d) evidenziare, in ogni strumento di promozione e di informazione, tramite l'apposizione del logo della Regione Emilia-Romagna e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'attività oggetto della presente convenzione rientra negli interventi previsti da GECO 13 ed è realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di politiche giovanili e servizio civile universale e della Regione Emilia-Romagna - Assessorato al welfare, politiche giovanili, montagna e aree interne;
- e) garantire, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2016/C262/01, paragrafo 34, che la realizzazione delle attività oggetto del presente finanziamento siano svolte con finalità esclusivamente sociali e culturali che non rivestano carattere economico e non costituiscano Aiuto di Stato.

ART. 5

Impegni della Regione

La Regione si impegna a concorrere all'attuazione in collaborazione del progetto di cui all'art. 1) attraverso:

- la collaborazione dei propri uffici per favorire l'efficacia delle attività previste;
- la concessione dei contributi per l'importo indicato all'art. 3.

ART. 6

Modalità di liquidazione dei contributi a valere sul Fondo nazionale politiche giovanili

I contributi verranno liquidati ed erogati a presentazione, da parte del Soggetto attuatore dell'intervento, della documentazione e nelle modalità di seguito indicate:

- una prima tranche, fino al 30% del contributo in relazione ad un primo stato di avanzamento delle attività realizzate, supportato da apposita relazione e attestazione delle spese sostenute;
- il saldo a conclusione dell'attività e dietro presentazione dell'apposita documentazione di rendicontazione finale, a fronte della presentazione da parte del soggetto attuatore di una relazione consuntiva sulle attività svolte, corredata dalla relativa rendicontazione finanziaria delle spese a consuntivo relative alle attività da realizzarsi, fermo restando quanto indicato al successivo art.7. La documentazione contabile dovrà contenere l'indicazione del luogo di conservazione, il tutto debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento o dal Legale Rappresentante dell'Ente;
oppure
- con rendicontazione del 100% della spesa sostenuta pari al 100% del costo del progetto - Richiesta saldo in un'unica tranche;

ART. 7

Verifiche amministrativo-contabili sull'attuazione del progetto

La Regione procede a verifiche amministrativo-contabili concernenti la realizzazione ed i risultati dell'intervento oggetto della presente convenzione in particolare attraverso:

- incontri periodici di verifica;
- relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento, tramite l'ALLEGATO 2A) Scheda di monitoraggio: prima relazione il 03/12/2024; seconda relazione il 03/06/2025; terza e ultima relazione il 15/11/2025;

- richieste di atti e delle necessarie documentazioni.

Nel corso della realizzazione delle azioni oggetto della convenzione la Regione può definire inoltre le forme e le modalità per riorientare le azioni previste al fine del raggiungimento dei risultati.

Art. 8

Sicurezza e riservatezza

1. L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Ente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione regionale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Ente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Ente potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la propria partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione regionale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione regionale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.
9. L'Ente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione regionale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione regionale.

Art. 8 bis

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione della presente Convenzione, L'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Amministrazione regionale.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. L'Ente è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente Convenzione.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 9

Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/90 e successive modifiche.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per

Il Dirigente regionale

Il Legale rappresentante

**"Accordo per il trattamento di dati personali di cui all'Allegato
2) Schema di convenzione"**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità

Il responsabile effettuerà trattamenti di dati personali per conto del Titolare all'unico scopo di perseguire gli obiettivi ed espletare le azioni oggetto della presente convenzione, in particolare le operazioni di trattamento perseguono le seguenti finalità:

a) gestire interventi in attuazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili- GECO 13 (Intesa Rep. 202/CU del 20/12/2023), in coerenza con la programmazione regionale;

b) raccolta e messa a disposizione on line dei dati informativi (immagini) e di contatto relativi a luoghi (privati e pubblici, esterni e interni) che hanno dato la disponibilità ad eventi di GECO 13;

c) registrazione dei dati finalizzati agli interventi di GECO 13;

e) partecipazione alle azioni collegate agli interventi di GECO 13;

f) realizzazione di attività di informazione e promozione delle politiche regionali esclusivamente legate agli interventi di GECO 13;

g) elaborazione per uso statistico e monitoraggio degli interventi di GECO 13 in modo anonimo e aggregato;

1.2 Categorie di dati personali trattati

Dipendenti/Consulenti

Utenti

Soggetti che ricoprono cariche sociali

Beneficiari o assistiti

Pazienti

Minori

Persone vulnerabili

Migranti

Studenti maggiorenni

Lavoratori

Cittadini

1.3 Categorie di dati personali trattati

Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Amministrazione regionale garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della Convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per

iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Amministrazione regionale.

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Amministrazione regionale e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo.

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Amministrazione regionale, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie.

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Amministrazione regionale se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Amministrazione stessa si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Amministrazione regionale dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Amministrazione stessa in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Amministrazione regionale dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Amministrazione stessa in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Amministrazione regionale e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Amministrazione stessa in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Amministrazione regionale e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dalla stessa in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Amministrazione regionale cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Amministrazione regionale intenderà

esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.5 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione;

3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi;

3.6 Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati;

3.7 Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassette, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima

cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Amministrazione regionale.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Amministrazione regionale le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Amministrazione regionale ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

7.2 Su specifica richiesta dell'Amministrazione regionale, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Amministrazione stessa un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Amministrazione regionale non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di

cui ai punti 9.1 e 9.2, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al

titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità del punto 11.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.